PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 37

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei rispettivi statuti o delle leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati:

1° ad accordare sovvenzioni ipotecarie per l'ammontare complessivo di lire otto milioni, allo scopo di rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 nei Comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, indicati nelle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge, purche' la spesa occorrente non superi la meta' del valore che acquisteranno i fondi dopo compiuti i lavori di bonificamento;

2° ad accordare, fino alla concorrenza di lire due milioni, sovvenzioni ipotecarie per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati che nei Comuni delle Provincie suddette rimasero danneggiati in dipendenza della stessa eruzione.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it